



Prot. n. 212502  
del 7/05/2008

**OGGETTO:** Interpretazione dell'art. 94 del Regolamento Edilizio Tipo.

**Il Comune** in considerazione del fatto che “l'art. 94 del R.E.T. “Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendi” e l'art. 95 “Norme antincendio per edifici speciali” pongono delle limitazioni d'uso e delle specifiche costruttive negli immobili ai fini antincendio” che “in alcuni casi” sono “anche più restrittive rispetto a quelle imposte dalla normativa nazionale”, vista la continua evoluzione delle normative antincendio specialmente negli ultimi anni mentre il R.E.T. è stato approvato nel 1989, chiede se quanto stabilito da tali articoli sia ancora valido o se invece occorra “fare riferimento esclusivamente alla normativa nazionale di settore”.

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

Il Regolamento Edilizio Tipo della Regione (R.E.T.) è stato approvato con D.P.G.R. n. 23 del 14 settembre 1989 e contiene pertanto una disciplina coerente con le norme di legge statali e regionali all'epoca vigenti. Da allora in molte delle fattispecie disciplinate dal R.E.T. è intervenuta una nuova normativa, sia statale che regionale, e vi sono quindi tutti gli elementi per ritenere che le disposizioni del Regolamento Edilizio Tipo (che tra l'altro contiene norme di carattere regolamentare, inferiori nella gerarchia delle fonti di diritto alle norme di legge ed a quelle richiamate direttamente da una legge) valgono non in assoluto, ma soltanto in assenza di diverse disposizioni contenute nelle. più recente normativa.

Così ha avuto modo di spiegare il Servizio legislativo ed affari istituzionali della Giunta regionale in un parere espresso sull'applicazione dell'art. 98 del R.E.T. ([prot. n. 327 del 29.6.2001](#)), ma lo stesso discorso può essere fatto anche per quanto concerne gli artt. 94 e 95.

Quanto da questi stabilito continua perciò ad avere valore solo nei termini in cui la successiva normativa statale non abbia dettato nuove disposizioni in materia.

Per quanto concerne l'art. 94 si osserva inoltre che le “condizioni” da esso dettate “devono essere rispettate a seconda delle caratteristiche dell'edificio” (comma 1). L'articolo rimanda cioè ad una valutazione di merito sulle caratteristiche dell'edificio che deve esprimere, caso per caso, la struttura comunale competente al rilascio o al controllo del relativo titolo abilitativo edilizio.

Per quanto concerne l'art. 95 il problema si pone soltanto in riferimento a quanto disposto dai commi 1 e 2, dato che i commi 3 e 4 rimandano rispettivamente “alla normativa statale in materia” ed alle “leggi vigenti” prevedendo così un loro aggiornamento automatico nel corso del tempo.